

9. Procedure concorsuali

La chiusura del fallimento ex art. 118 n. 1 l.f. non determina l'estinzione della società, onde permangono in capo ad essa i diritti patrimoniali d'autore ad essa già propri prima del fallimento quale produttore di opera cinematografica (Trib. Milano, 28 giugno 1993, *Aida* 1993, 195/2).

Gli atti relativi ai diritti patrimoniali d'autore di sfruttamento home video di opera cinematografica compiuti dal produttore fallito in costanza di fallimento sono validi, salvo l'inopponibilità di tali atti alla massa dei creditori e per essa al curatore fallimentare ex art. 42 l.f., con inopponibilità che si muove sul terreno dell'inefficacia, ed è destinata a venir meno una volta che la procedura fallimentare si sia chiusa ex art. 118 n. 1 l.f. per assenza di insinuazione al passivo (Trib. Milano, 28 giugno 1993, *Aida* 1993, 195/1).